

COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO FONDO PROGETTAZIONE
Art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

Approvato con delibera G.C. n. 32 del 11.03.1999
Modificato con delibera G.C. n. 228 del 16.10.2000
Adeguamento - delibera G.C. n. 36 del 14.02.2005
Adeguamento - delibera G.C. n. 182 del 14.07.2009
Adeguamento - delibera G.C. n. 4 del 13.01.2011

INDICE

- ART. 1 - Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche
- ART. 2 - Costituzione e gestione del fondo
- ART. 3 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione
- ART. 4 - Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
- ART. 5 - Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

ART. 1

Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 5°, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, una somma individuata, nel limite massimo, pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è ripartita, per ogni opera o lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento, tra il personale del Settore LL.PP., il responsabile unico del procedimento ed i loro collaboratori incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione Comunale, costituiscono economie.
2. Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento, la progettazione non deve necessariamente essere accompagnata dalla direzione dei lavori, e vengono presi in considerazione anche i progetti preliminari e definitivi, qualora la mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo sia dovuta non a carenze progettuali, ma a sopravvenute diverse scelte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso verrà operata una proporzionale riduzione del compenso, come di seguito specificato:
 - progetto preliminare – 60%
 - progetto definitivo – 30%Sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali (computi, fogli condizioni esecutive, ecc.).

ART. 2

Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio quando l'incentivo del 0,5% non venga previsto direttamente nel quadro economico dei progetti con apposita voce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Nel primo caso del precedente punto, quando l'incentivo non venga direttamente inserito nei quadri economici dei progetti, l'entità del fondo viene stabilita all'inizio

dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche e nel bilancio di previsione.

3. La liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, (o definitivo nei casi dove tale livello è sufficiente per l'affidamento dell'appalto) per l'attività di progettazione e successivamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo per quanto riguarda la direzione lavori, mediante provvedimento del responsabile del settore lavori pubblici.
4. Con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (o definitivo nei casi consentiti), la Giunta Comunale prende espressamente atto che la quota parte del fondo relativa al progetto e/o alla direzione lavori viene liquidata agli aventi diritto con determina del responsabile del settore lavori pubblici.

ART. 3

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo (o definitivo nei casi previsti) approvato, con le seguenti modalità in caso di sola progettazione:
 - a) dal 1% al 5% al responsabile del procedimento
 - b) dal 40% al 50% ai tecnici firmatari del progetto (se l'eventuale piano di sicurezza viene redatto da tecnico diverso la percentuale viene ridotta di un 5% da corrispondere al firmatario dell'elaborato)
 - c) dal 15% al 25% al tecnico disegnatore diverso da chi firma il progetto
 - d) dal 5% al 15% ai collaboratori che eseguono i calcoli dei computi e dei preventivi di spesa
 - e) dal 15% al 25% al personale che ha collaborato alla stesura degli elaborati di progetto
2. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo (o definitivo nei casi previsti) approvato, con le seguenti modalità in caso di progettazione e direzione dei lavori:
 - a) dal 1% al 5% al responsabile del procedimento
 - b) dal 25% al 35% ai tecnici firmatari del progetto (se l'eventuale piano di sicurezza viene redatto da tecnico diverso la percentuale viene ridotta di un 5% da corrispondere al firmatario dell'elaborato)
 - c) dal 10 % al 20% al tecnico disegnatore diverso da chi firma il progetto
 - d) dal 5% al 15% ai collaboratori che eseguono i calcoli dei computi e dei preventivi di spesa
 - e) dal 10% al 20% al personale che ha collaborato alla stesura degli elaborati di progetto
 - f) dall'1% al 5% al direttore dei lavori
 - g) dal 15% al 25% ai collaboratori che prestano assistenza e coordinamento per la direzione e la contabilità dei lavori
3. Nel caso di progettazione e direzione dei lavori esterna, spetta al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori una quota parte dell'incentivo così individuata:
 - a) il 15% al Responsabile del Procedimento
 - b) il 10% ai collaboratori addetti al controllo dell'iter amministrativo e della contabilitàTale quota sarà liquidata a lavori ultimati successivamente alla redazione dello stato finale e della eventuale relazione in accompagnamento allo stesso, mediante provvedimento del responsabile del settore lavori pubblici.

Con la determina di imputazione dell'incentivo, a firma del responsabile del settore lavori pubblici vengono individuati con precisione i soggetti di cui ai commi precedenti con le relative quote di ripartizione effettiva. Le quote di ripartizione effettiva, nel caso di risoluzione o temporanea sospensione del rapporto lavorativo con l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'iter amministrativo di progettazione e/o realizzazione dell'intervento, di uno o più soggetti individuati, saranno rideterminate con la determinazione di liquidazione dell'incentivo.

ART. 4

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 18, 2° comma, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 5, tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che lo abbiano redatto.
2. Con l'atto di approvazione del bilancio di previsione o con apposita deliberazione viene stabilito se e quali atti di pianificazione verranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 70%, confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.

ART. 5

Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato, con le seguenti modalità:
 - a) dal 1% al 5% al responsabile unico del procedimento
 - b) dal 50% al 60% ai tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
 - c) dal 20% al 40% ai collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale)
 - d) dal 1% al 10% agli altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati
2. Con la delibera di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione vengono individuati con precisione i soggetti di cui al comma precedente e le rispettive quote effettive di ripartizione dell'incentivo
3. Il fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell'approvazione del piano, con determinazione del responsabile del settore urbanistica – edilizia privata.
4. Con la delibera di approvazione del piano, il Consiglio Comunale prende espressamente atto che la quota parte del fondo relativa al progetto viene liquidata agli aventi diritto, con determina del responsabile del settore urbanistica – edilizia privata.